

[Costituzione della Repubblica italiana](#) (G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, ed. straord.)

## **Parte II**

### **Ordinamento della Repubblica**

#### **Titolo I**

#### **Il Parlamento**

#### *Sezione I - Le Camere*

### **Articolo 58**

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.